

Identificativo ONSAI 981243

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori
Torino

Data pubblicazione
19/12/2022

Termine per la partecipazione
13/01/2023

Giorni presentazione offerta
26

CIG

CUP
B25D22000000005

CUI

Centrale unica committenza

Stazione appaltante
Unione Montana Alpi Graie

Tipo Stazione appaltante
Comunità montane e unione di comuni

Referente Stazione appaltante
Geom. Alessandro Spandre

Oggetto

Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del Complesso ex Casermette Rocciamelone. Primo lotto funzionale Complesso sito in Usseglio (TO) Via XXIV Maggio. PNRR Missione 5 Componente 2

Classe importo
>= 140.000 e < 215.000 Euro

Procedura scelta contraente
Procedura negoziata senza bando art. 1 Offerta economicamente più
Criterio aggiudicazione
vantaggiosa

Tipo servizio
Servizi SAI

Prestazione principale
Progettazione

Destinazione funzionale
Cultura, vita sociale, sport,
culto

Tipo intervento
Rinnovo beni di interesse
storico artistico non soggetti
a tutela

Corrispettivo

Descrizione
Valore complessivo

Importo servizi
200.311,72

Check list - Criticità con sintesi normativa

7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: **"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6."**

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l'ANAC precisa che: **"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del**

requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida".

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che "al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione."

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

8) NON è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara

Ferma restando la facoltà di fare ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto
- Importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata (affidamento diretto previa consultazione di cinque OO.EE.)
- Importo pari o sup. a 100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€ 214.000*): procedura aperta o ristretta
- Importo pari o superiore a 214.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice

Ai sensi degli articoli 24 comma 8 e 35 comma 6 del Codice, il calcolo dell'importo a base di gara non può essere eseguito in difformità dal decreto di cui all'art. 24 comma 8 o con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione del D.Lgs.50/2016 relativamente alle soglie europee. Fermo restando "il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del Codice" prescritto dall'art. 31 comma 11, nel calcolo dell'importo a base di gara vanno considerate tutte le prestazioni professionali non eseguite direttamente dalla stazione appaltante (art. 35 c. 4). Tranne in casi particolari, un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice.

* € 139.000 per Autorità governative centrali

13) Nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano "... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti...". Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che "... la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere...".

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n. 4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo IV punto 2.2.2.6).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che "...*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...*". L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: "*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".*

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prescrive che "*La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.*"

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono inoltre i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) **Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): **da 25 a 50**
- b) **Metodologica (modalità svolgimento prestazioni):**..... **da 25 a 50**
- c) **Ribasso corrispettivi:** **da 0 a 30**
- d) **Riduzione tempo:** **da 0 a 10**
- e) **Criteri ambientali:**..... **da 0 a 5**

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n. 1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018.

22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

23) La riparametrazione del punteggio NON è stata prevista (solo OEPV)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI punto 1.7.2, negli affidamenti di S.A.I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono la "*...riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità...*".

Il tema della riparametrazione dei punteggi viene successivamente ripreso e sviluppato dall'ANAC, con le Linee Guida n.

2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018 (Capitolo III –capoverso 13 e successivi).
